

Fondoprofessioni

REGOLAMENTO

Articolo 1

Funzionamento del Fondo

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Fondo Paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua negli Studi Professionali e nelle aziende ad essi collegate, che optano per l'adesione al Fondo ai sensi del comma 3 dell'art.118 della legge 388 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni, denominato FONDOPROFESSIONI.

2. Gli Studi Professionali e le Aziende che aderiscono al Fondo versano i contributi dovuti nella misura prevista dalla legge con le modalità indicate dall'art.118 della legge n.388/2000 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Le risorse finanziarie assegnate al Fondo vengono contabilizzate in un apposito conto corrente intestato a "FONDOPROFESSIONI", utilizzabile con firma congiunta del Presidente e del Vice Presidente.

4. Per le spese relative alla gestione e funzionamento del Fondo, risultanti dal bilancio preventivo, si provvede attraverso l'utilizzo di quota parte delle suddette risorse finanziarie assegnate annualmente al Fondo, in misura non superiore al limite fissato dalla normativa vigente. Tali risorse vengono contabilizzate in appositi conti correnti bancari intestati a "FONDOPROFESSIONI", utilizzabili con firma congiunta del

Presidente e del Vice Presidente.

5. Fondoprofessioni, in applicazione del Decreto Legislativo n.231 dell'8 giugno 2001, è dotato di un Modello organizzativo, di un Codice Etico e del previsto Organismo di Vigilanza.

Articolo 2

Direttore

1. La responsabilità operativa del Fondo è affidata al Direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Direttore ha la responsabilità di gestire l'attività amministrativa, contabile e operativa del Fondo.

In particolare:

- Svolge tutti i compiti e le funzioni che gli vengono assegnati dal Consiglio di Amministrazione;

- Per l'espletamento di tali compiti e funzioni può avvalersi di una struttura composta da lavoratori dipendenti, nonché del supporto di collaborazioni esterne;

- Ha la responsabilità della struttura del Fondo e risponde al Consiglio di Amministrazione;

- Predisporre le procedure di gestione per le singole aree funzionali della struttura e per i servizi erogati, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione per il successivo invio all'ANPAL vigilante;

- Ha la responsabilità della gestione amministrativo-contabile del Fondo e quindi anche dei c/c intestati allo stesso;

- Predisporre periodicamente per il Consiglio di Amministrazione

ne un rapporto tecnico - economico che evidenzi le attività svolte;

- Predisporre la bozza di bilancio preventivo e consuntivo del Fondo, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e all'approvazione dell'Assemblea;

- Assistere il Consiglio di Amministrazione nello svolgimento delle sue funzioni.

Articolo 3

Attività del Fondo

Il Fondo, nell'ambito delle proprie linee strategiche di programmazione formativa, promuove e finanzia, secondo le modalità fissate dall'art.118 della legge 388/2000, piani formativi individuali, aziendali, territoriali, settoriali di e tra Studi Professionali e di e tra Aziende che aderiscono al Fondo, concordati tra le Associazioni Datoriali e le Organizzazioni Sindacali di cui all'art.1 dello Statuto. Nell'ambito delle attività del Fondo, vengono evidenziate tra le altre le seguenti:

- Promuovere e finanziare attività di qualificazione e di riqualificazione per figure professionali di specifico interesse delle rispettive aree, nonché per lavoratori a rischio di esclusione dal mercato del lavoro;

- Favorire l'accompagnamento formativo agli strumenti contrattuali;

- Promuovere e finanziare anche azioni individuali di forma-

zione continua dei lavoratori dipendenti e comunque propedeutiche ai piani formativi;

- Promuovere e finanziare attività di ricerca e studio su tematiche di particolare rilevanza per le singole aree ovvero di interesse comune;

- Favorire ricerca e sperimentazione finalizzata all'ottimizzazione della formazione continua, nella metodologia, nella strumentazione e nell'organizzazione del lavoro;

- Favorire le pari opportunità di genere, geografiche e generazionali, promuovendo e finanziando la formazione volta alla realizzazione di azioni positive;

- favorire e finanziarie attività di divulgazione, promozione e conoscenza delle opportunità previste dal Fondo stesso e dalla formazione continua;

- promuovere e finanziare interventi formativi sulla sicurezza nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 4

Modalità di gestione

1. Il Fondo articola la sua struttura in quattro Aree funzionali: Comunicazione - Relazioni Esterne - Sviluppo (CRES), Progettazione - Ricerca - Formazione (PRF), Servizi Amministrativi (SA), Gestione Attività Formative (GF).

2. Ogni Area funzionale, per i servizi da essa forniti, prevede apposite procedure di gestione ed esecuzione approvate dal Consiglio di Amministrazione e quindi comunicate all'ANPAL vi-

gilante. Esse saranno annualmente sottoposte a verifica ed eventuale aggiornamento.

3. Ogni Area prevede un Responsabile funzionale che provvede a:

- Contribuire alla redazione, aggiornamento e applicazione delle procedure gestionali dell'Area e dei servizi da essa forniti;

- Contribuire, per quanto di propria competenza, alla redazione, aggiornamento e applicazione delle procedure gestionali generali del Fondo, che interessano e coinvolgono più Aree;

- Proporre e concordare con il Direttore programma e priorità di attività dell'Area;

- Coordinare e gestire funzionalmente il personale dell'Area;

- Garantire e favorire ogni forma di coordinamento e interazione tra Aree.

Il Responsabile risponde direttamente al Direttore che ne coordina complessivamente l'attività.

4. Relativamente alle attività di valutazione, monitoraggio e controllo dei Piani Formativi, nel rispetto delle specifiche procedure previste, l'organizzazione del Fondo è così strutturata:

- Commissione di Valutazione, per la valutazione dei piani formativi degli Avvisi, ove prevista;

- Ispettori di Piano, per il controllo sull'effettivo svolgimento delle attività formative;

- Certificatori di Piano, per la verifica delle spese rendicontate e la certificazione dei piani formativi.

Articolo 5

Modalità di finanziamento dell'attività formativa

1. Il Fondo provvede a fornire ai Soggetti proponenti e attuatori ogni informativa necessaria in merito alle forme, contenuti, modalità e procedure da seguire per l'inoltro delle richieste di finanziamento e per il suo utilizzo.

2. Il Fondo finanzia su base annua i piani formativi secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dalle Circolari emanate dagli Organismi vigilanti, in seguito alla pubblicazione di specifici Avvisi.

Il Fondo prevede diverse linee di finanziamento:

- Bando;
- Avviso "a sportello";
- Conto formativo aziendale.

In occasione dell'apertura di ogni nuovo Avviso, le modalità saranno particolarmente specificate attraverso la redazione dell'eventuale Manuale, dei documenti di accompagnamento, quali griglia di valutazione, convenzione, documentazione di richiesta, di gestione, di rendicontazione e con la pubblicazione di apposite Circolari/Linee di indirizzo

3. Modalità di finanziamento mediante Bando:

- Prevede la pubblicazione di un Avviso pubblico, la definizione dell'importo stanziato, una valutazione comparativa dei

piani formativi presentati ed una graduatoria di assegnazione delle risorse;

- Ruoli, modalità e fasi di presentazione delle richieste di finanziamento sono regolate da ogni specifico Avviso pubblicato e relativo Manuale;

- Le richieste pervenute vengono esaminate dalla struttura interna del Fondo e analizzate da una Commissione di valutazione costituita da soggetti esterni secondo apposite procedure pubblicate;

- Gli adempimenti operativi eseguiti da parte del Fondo nelle fasi di gestione e rendicontazione dell'attività formativa autorizzata sono regolati dalle specifiche procedure previste.

4. Modalità di finanziamento mediante Avviso "a sportello", prevede:

- la pubblicazione di un Avviso pubblico, la definizione dell'importo stanziato, con assegnazione delle risorse fino ad esaurimento;

- l'apertura alla presentazione di richieste di accreditamento dei cataloghi formativi, nel rispetto dei requisiti e delle modalità di erogazione previsti dal Fondo;

- la valutazione delle richieste di accreditamento pervenute da parte della struttura interna del Fondo e analizzate da una Commissione di valutazione costituita da soggetti esterni secondo apposite procedure pubblicate;

- la valutazione individuale della richiesta di contributo da

parte della struttura per la successiva approvazione del contributo a rimborso;

5.Modalità di finanziamento mediante Conto formativo aziendale, prevede:

- la possibilità per il Soggetto Proponente di attivare un conto formativo, alimentato da una quota percentuale dei versamenti accantonati per le proprie matricole INPS e determinata dal Consiglio di Amministrazione;

- la comunicazione del massimale delle proprie risorse disponibili, che potranno essere utilizzate, per la realizzazione di Piano formativo secondo l'apposita procedura definita e pubblicata dal Fondo;

Articolo 6

Controllo e monitoraggio

1. Il Fondo procederà a controlli tendenti a verificare l'effettivo svolgimento della formazione effettuata, sulla base di modalità e criteri definiti dalle specifiche procedure previste; tale attività potrà essere effettuata dal personale del Fondo e/o da esperti esterni, accreditati dal Fondo stesso.

2. Il Fondo procederà alle verifiche delle spese rendicontate e dei giustificativi di spesa, relativamente ai piani formativi approvati, mediante esperti esterni, secondo i criteri previsti dallo specifico Manuale.

3. Nel caso in cui l'attività formativa realizzata non sia

conforme a quella dichiarata nel progetto autorizzato o a quanto ammesso dal Fondo e dalle specifiche dell'Avviso a cui si riferisce il Piano in oggetto, il Consiglio di amministrazione può revocare il finanziamento attribuito.

4. Il Fondo provvede, secondo le specifiche procedure a fornire all'ANPAL o agli Enti da esso delegati, nei tempi e modi da essi definiti, come previsto dalla Circolare 36/03 e s.m.i., ogni informazione richiesta al fine di garantire il monitoraggio sulle attività formative approvate, sui relativi beneficiari e sulle risorse a tal fine distribuite.

Articolo 7

Incompatibilità e conflitto di interessi

1. I componenti di un organo del Fondo devono dichiarare, all'atto della nomina, se si trovino in una situazione d'incompatibilità con l'assunzione della propria carica, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2382, 2390 e 2399 del codice civile, nonché di ogni altra normativa vigente. Tale dichiarazione deve essere raccolta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che ne darà comunicazione all'Assemblea per i provvedimenti di propria competenza. Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata anche nel caso in cui la causa di incompatibilità con la carica sopravvenga successivamente alla nomina. Qualora la causa d'incompatibilità riguardi il Presidente del Consiglio di Amministrazione, la dichiarazione dovrà essere rivolta al Vice Presidente.

2. Qualsiasi soggetto che partecipa alla procedura di finanziamento, qualora si trovi - ai sensi di quanto previsto dagli artt.1394 e 2391 del codice civile - in conflitto di interessi relativamente alla valutazione e/o alla deliberazione di uno o più piani, deve dichiararlo e astenersi dal partecipare alla relativa procedura.

Articolo 8

Modifiche del regolamento

1. Il presente regolamento potrà essere modificato con delibera dell'Assemblea del Fondo, secondo le modalità previste dallo Statuto.

2. Le modifiche saranno sottoposte all'approvazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la verifica di conformità di cui al comma 2 dell'art.118 della L. 388/2000 e successive modificazioni e integrazioni.